



Regolamento per la Formazione Continua

Regolamento adottato in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato in data 23 maggio 2013 e in data 20 novembre 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 30 novembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148



Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:
 - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale dei professionisti e degli iscritti all'albo.
 - b) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale si riconosce a soggetti diversi dagli organismi territoriali dell'ordine la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
 - c) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
 - d) *Certificazione dei CFP*: sistema definito e regolamentato dal Consiglio Nazionale periti industriali e periti industriali laureati finalizzato ad attribuire valore ai diversi eventi formativi in modo omogeneo e ponderato.
 - e) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
 - f) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance.
 - g) *Esenzione*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'organismo territoriale dell'ordine competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da



non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

- h) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- i) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- j) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze coerenti con il settore di competenza e l'area di attività professionale, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- k) *Formazione in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze o comunque in costante e continuo rapporto di collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro o del committente. Rientra altresì in tale ambito la formazione non obbligatoria ma comunque volontariamente espletata dal professionista.
- l) *Formazione indiretta*: attività e azioni che contemplan necessariamente l'ottenimento di conoscenze e saperi che possono essere acquisite autonomamente.
- m) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
- n) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera m).
- o) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: documento sul quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale e nazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.

L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

Art. 3

Natura e caratteristiche della Formazione continua

1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica e richiamo, da parte del Consiglio Territoriale, dell'impegno annuale.
2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.



Art. 4

Funzioni e compiti del Consiglio Nazionale e degli organismi territoriali dell'ordine

1. Il Consiglio Nazionale:
 - a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio;
 - b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 del DPR 137/12;
2. Gli organismi territoriali dell'ordine:
 - a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 ;
 - b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
 - c) attribuiscono i crediti formativi relativamente alle attività di formazione, anche svolte in cooperazione;
 - d) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, attivando il procedimento disciplinare in caso di inosservanza dell'obbligo di formazione continua.

Art. 5

Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12 le attività di formazione continua possono essere svolte:
 - a) dagli organismi territoriali dell'ordine, autonomamente o in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
 - b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale.
2. Gli organismi territoriali dell'ordine realizzano in autonomia le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale e dei fabbisogni dei professionisti.
3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli organismi territoriali dell'ordine, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare:
 - a) in cooperazione con altri soggetti, con accordi specifici per uno o più eventi simili, nell'ambito esclusivo degli incontri tecnici, dei seminari e dei convegni. Ai fini di mantenere uniformità sul territorio nazionale, i modelli di accordo sono definiti con successive linee guida dal Consiglio Nazionale;
 - b) in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal Consiglio Nazionale in virtù del



principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di trasmettere preventivamente la convenzione al consiglio nazionale.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.
5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale sulla base della verifica di una sopravvenuta assenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
6. In nessun caso, il soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 4) può effettuare attività formative che diano luogo all'acquisizione di crediti formativi senza il preventivo riconoscimento delle attività medesime da parte del Consiglio Nazionale.
7. Il Consiglio Nazionale può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

Art. 6

Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di crediti formativi, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.
2. Rientrano nella formazione diretta:
 - a) corso di formazione;
 - b) seminario di formazione;
 - c) convegno e/o incontro tecnico.
3. Rientrano nella formazione indiretta:
 - a) la docenza, il coordinamento e/o il tutoraggio di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.) della durata minima di 1 ora;
 - b) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
 - c) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
 - d) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
 - e) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;



- f) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività;
- 4) Gli eventi sopra indicati danno luogo al riconoscimento dei crediti, anche se proposti e/o organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista.
- 5) Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

Articolo 7

Formazione a distanza

1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza.
2. Per le iniziative a livello territoriale la verifica della effettiva partecipazione alla formazione è attribuita agli organismi territoriali dell'ordine competenti, per le iniziative nazionali al Consiglio Nazionale.
3. Per poter dare luogo al riconoscimento dei crediti le iniziative di formazione a distanza devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione.
4. Il Consiglio Nazionale può dare vita ad un sistema di formazione a distanza *in house*.

Art. 8

Impegno formativo

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P., con un minimo di 15/anno. L'iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine.
2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese in funzione di quanto riportato nella documentazione, ovvero autocertificazione, prodotta dal perito industriale ed in riferimento al numero massimo di crediti conseguibili. Si considera "mese" anche una frazione dello stesso superato il 15° giorno. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:
 - a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
 - b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
 - c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.
3. L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L'organismo territoriale dell'ordine



competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

4. Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
5. Fatta salva l'obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione viene autorizzata, su richiesta dell'interessato, la riduzione dei crediti da conseguire. Il numero dei crediti non può comunque in alcun caso essere inferiore a 8/anno.
6. Il Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza è tenuto a convocare l'iscritto che non abbia assolto all'obbligo della formazione continua per definire un programma di attività da portare a termine nel periodo di sei mesi dalla data di convocazione.

Art. 9

Attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal Consiglio Nazionale, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. E' obbligo del professionista di presentare all'organismo territoriale dell'ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell'evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L'organismo territoriale dell'ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni. In caso di esito positivo sarà indicato il numero dei crediti assegnati validi ai fini della formazione continua.
3. L'attribuzione dei crediti per le attività che insistono sul territorio di uno specifico organismo territoriale dell'ordine, avviene a giudizio insindacabile dell'organismo medesimo sulla base dei criteri già indicati al comma 1).
4. L'attribuzione dei crediti per le attività che insistono sui territori di due o più organismi territoriali dell'ordine avviene a giudizio insindacabile dell'organismo territoriale coordinatore, come specificato da successiva direttiva del Consiglio Nazionale.
5. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di trasmettere la relativa documentazione al Consiglio Nazionale.

Art. 10

Registro della formazione continua

1. E' istituito presso gli organismi territoriali dell'ordine, il registro della formazione continua. Il registro avrà funzione di:
 - a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista
 - b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in aree tematiche



inerenti le competenze.

2. Il Consiglio Nazionale, con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro.
3. La tenuta e l'implementazione del registro sarà a cura dell'organismo territoriale dell'ordine.
4. E' fatto obbligo agli organismi territoriali dell'ordine di comunicare al Consiglio Nazionale, per via telematica, i dati relativi ai registri della formazione continua.
5. L'insieme dei registri della formazione continua forma il Registro Nazionale della Formazione Continua, tenuto dal Consiglio Nazionale.
6. Il registro nazionale della Formazione Continua sarà consultabile on-line e stampabile.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. In sede di prima applicazione l'attribuzione dei crediti formativi necessari all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua avverrà a partire dal 1 gennaio 2014.
3. I CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali, potranno essere computati per la richiesta formativa del primo quinquennio.